

CONSIGLIO DI STATO

IV Sezione, 30 luglio 2002, n. 4076

Annulla T.A.R. Puglia – Bari: I Sezione, 11 aprile 2001, n. 1010.

L'art. 40 della legge 142/1990, che prevede la rimozione e sospensione di amministratori di enti locali, ancorché trattasi di norma di chiusura che lascia la possibilità di un apprezzamento latamente discrezionale per l'Amministrazione, ancora il potere di rimozione ad una chiara situazione di attualità delle condizioni richieste e non di mera eventualità.

Omissis.

1) Il ricorso è fondato.

L'odierno appellante era stato rimosso, con decreto ministeriale, dalla carica di componente del Consiglio Comunale di ..., ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, che prevede la rimozione per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In particolare, il provvedimento era stato motivato con il fatto che nei suoi confronti pendevano procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 110, 81, 323, 640 e 479 cod. pen., nonché per i reati di cui agli artt. 353 e 323 Cod. pen., e che detta posizione processuale si poneva in contrasto con l'esercizio di funzioni pubbliche cui il medesimo era preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

L'impugnativa del predetto decreto da parte dell'interessato era stata dichiarata improcedibile dall'adito TAR sull'assorbente presupposto del sopravvenuto difetto di interesse del ..., in quanto - *medio tempore* - era stato rinnovato, dopo la scadenza naturale del mandato, il Consiglio Comunale di ..., ed era stato sospeso l'atto gravato in primo grado.

Contesta tale conclusione l'odierno appellante, sostenendo di avere un interesse morale alla pronuncia sul merito della vicenda, dalla quale avrebbe ricevuto " un enorme danno e pregiudizio all'immagine personale, professionale e politica, in considerazione del clamore, che la vicenda ha suscitato nell'ambiente locale", anche in considerazione della circostanza che, all'epoca dei fatti, il ricorrente ricopriva la carica di presidente di una importante azienda pubblica.

Pertanto, l'affermata declaratoria di improcedibilità ad opera dei primi giudici si porrebbe come una sostanziale elusione dell'obbligo di pronunciarsi in ordine alla domanda proposta; ciò in violazione delle regole espresse negli artt. 24 e 113 della Costituzione. e degli artt. 99 e 112 del c. p. c.

La su esposta tesi merita di essere condivisa.

2) In termini generali, giova richiamare quell'indirizzo ormai costante di questo Consiglio, secondo cui ai fini dell'interesse al ricorso è sufficiente un interesse morale ove il provvedimento incida in via immediata e diretta sulla sfera del soggetto, contenendo valutazioni e giudizi su sue qualità soggettive e capacità, ovvero su suoi atti, o incidendo altrimenti sul suo prestigio (tra le più recenti: IV Sez. 22 giugno 2000, n. 3529; VI Sez.: 11 luglio 2000, n. 3884; VI sez. 9 ottobre 2000, n. 5375). In tali casi è evidente che la permanenza nel tempo- come fatto storico- di valutazioni e giudizi su qualità e capacità afferenti alla sfera morale del soggetto interessato, specie se questi opera anche nel campo politico, giustifica la sopravvivenza dell'interesse *de quo*.

2.1) Ma non basta la sussistenza dell'interesse morale alla caducazione di un provvedimento per evitare la declaratoria di improcedibilità di un ricorso.

Occorre altresì che tale interesse all'annullamento sussista al momento della decisione del ricorso (persistenza da valutarsi anche in considerazione delle possibili ulteriori iniziative attivate dal ricorrente per ottenere la soddisfazione della pretesa vantata), in quanto è necessario che la pronuncia richiesta, ove concessa, non sia *inutiliter data* e sia tale da attribuire all'interessato un reale ed effettivo vantaggio (ancorché di ordine morale).

2.2) Orbene, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che persiste l'interesse morale dell'odierno appellante ad una pronuncia sul merito della vicenda.

Invero, la conclusione della vicenda in esame, sfociata nel (contestato) provvedimento di rimozione dell'appellante dalla carica di consigliere comunale per motivi afferenti alla sostanziale carenza di dignità e decoro nello svolgimento di una carica pubblica a causa di ritenute responsabilità penali, ha inciso oggettivamente- con una valenza negativa- sull'immagine professionale e politica dell'interessato, che da essa ha ricevuto sicuramente un pregiudizio, anche in considerazione dell'ambiente locale alquanto ristretto, in cui la vicenda medesima è sorta.

Pertanto, il ... ha interesse a ripristinare quella "rispettabilità" sotto il profilo amministrativo e professionale, quel "recupero di credito" in termini politici e quella "riabilitazione" delle sue qualità personali e morali, che sono risultate offuscate dal censurato decreto di rimozione.

Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità affermata nella impugnata decisione ha precluso l'esame del merito della controversia e si è tradotta in una sostanziale elusione dell'obbligo del giudice di pronunciare sulla domanda proposta dall'originario ricorrente; quindi, va annullata.

2.3) Né può condurre a diverse conclusioni la tesi sostenuta dall'intimata Amministrazione, secondo cui ci sarebbe carenza di interesse dell'odierno appellante ad insistere sull'annullamento del provvedimento affittivo, attesa la sopravvenuta modificazione, per naturale scadenza del mandato, dell'organismo elettivo, dal quale il medesimo era stato escluso. Ciò in quanto il menzionato principio della configurabilità- nelle fattispecie quali quella in esame- di un interesse morale fino alla decisione finale, trova applicazione anche in relazione alle controversie aventi ad oggetto atti ad efficacia temporale limitata a brevi periodi e destinata ad esaurirsi prima della conclusione del procedimento giurisdizionale, come, ad esempio, la scadenza di un organo collegiale.

2.4) Non può essere condivisa, poi, l'ulteriore motivazione fornita dal TAR per escludere, nella fattispecie, la sussistenza dell'interesse morale, e basata sul fatto che il ricorrente aveva conseguito in sede cautelare innanzi al Consiglio di Stato la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato in prime cure.

Come è noto, l'ordinanza cautelare non annulla l'atto impugnato, sospendendone soltanto l'efficacia e, pertanto, lascia inalterato l'interesse alla pronuncia definitiva.

3) La ritenuta sussistenza dell'interesse morale dell'odierno appellante comporta per il Collegio il passaggio al merito della controversia, cioè l'esame della legittimità del censurato decreto di rimozione, adottato a mente dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Tale disposizione prevede una generale misura sanzionatoria a carico di amministratori locali in presenza di gravi e persistenti violazioni di legge e di (altrettanto) gravi motivi di ordine pubblico.

Ancorché trattasi di norma di chiusura, che lascia la possibilità di un apprezzamento latamente discrezionale per l'Amministrazione, essa ancora il potere di rimozione ad una chiara situazione di attualità delle condizioni richieste e non di mera eventualità.

Orbene, dall'esame del quadro fattuale di riferimento relativo ai fatti posti a base del provvedimento, si evince che- all'epoca dell'adozione del decreto- l'appellante o era semplicemente indagato in una vicenda che, peraltro, presentava aspetti ancora controversi con riguardo alle soluzioni comunque possibili (problema della presidenza della commissione, attribuita al Sindaco e non al dirigente del settore), ovvero era indagato in relazione a fatti per i quali la sua responsabilità era ancora da chiarire e che, comunque, si sono risolti con successive assoluzioni o archiviazioni disposte in sede penale (decreto di archiviazione del G.I.P. del ... per la vicenda dell'appalto per il servizio di trasporto funebre e sentenza del Tribunale di ... di non luogo a procedere per i reati ex art.310 e 323 c.p.).

Pertanto, si deve escludere che, nel caso di specie, si fosse in presenza di quelle "gravi e persistenti violazioni di legge", atte a giustificare la rimozione dalla carica di consigliere comunale.

Né le fattispecie sopra considerate possono integrare la ipotesi di gravi motivi lesivi dell'ordine pubblico.

4) Alla stregua delle su esposte considerazioni l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, va accolto il ricorso di primo grado.

Omissis.